

Modello EAS – e variazione dati

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 125/E del 6/12/2010

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 125 del 6/12/2010, ha chiarito che, in caso di variazione dei dati dell'ente o di sostituzione del rappresentante legale, il modello EAS non va ripresentato, qualora le modifiche siano già state comunicate all'Amministrazione finanziaria, come previsto per norma, attraverso: il Mod. AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA, o il Mod. AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.

Entrambi i modelli possono essere presentati direttamente oppure spediti via posta mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, o per via telematica sia direttamente (Fisconline), sia attraverso intermediari abilitati (Entratel).